

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

Le RSU hanno durata triennale, non sono prorogabili (salvo decreto motivato per causa di forza maggiore) sono, assieme alle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, uno dei soggetti necessari componenti la delegazione di parte sindacale nella contrattazione integrativa nelle singole amministrazioni.

### ART. 2

#### Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 (lunedì)	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale -
1 febbraio 2022 (giovedì)	presentazione delle liste (raccolta delle firme di sottoscrizione della lista da presentare)
10 febbraio 2022 (giovedì)	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 (mercoledì)	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 (giovedì)	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 (giovedì)	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
5-6-7 aprile 2022 (mart-merc-giov)	votazioni (chiusura seggi ore 14. <sup>00</sup> )
8 aprile 2022 (venerdì)	scrutinio (dalle ore 14. <sup>00</sup> )

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

8-14 aprile 2022 (da vener. a giov.)	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
19-27 aprile 2022 (da mart. a merc.)	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN tramite piattaforma sito web

L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista.

- ✓ **Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.**
- ✓ **Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.**
- ✓ **Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.** Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

**Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).**

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. (ad esempio: se la RSU da eleggere sono 3, la lista può contenere 4 candidati)

Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata.

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

**La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato**, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'Amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

### **AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ *ha apposto la firma in mia presenza.*  
Luogo e Data

**Timbro Amministrazione**  
**Firma**

**Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.**

**Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.**

## **ELETTORATO PASSIVO**

L' elettorato passivo è riconosciuto:

- a) *a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);*
- b) *ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).*
- c) *la permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.*
- d) *i dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.*

Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque esclusi:

- i presentatori della lista;
- i membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo.
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

### **ELETTORATO ATTIVO**

**Hanno diritto all'elettorato attivo** (diritto di voto):

- a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa **e cioè il personale in comando o fuori ruolo** da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza;
- b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali.

Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'amministrazione di provenienza.

**Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:**

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

- **il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;**
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque “atipico”.

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).

### **Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione**

I componenti della commissione elettorale sono designati **esclusivamente** dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l'amministrazione in cui si vota.

In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica di RSU, il componente della commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente dell'amministrazione interessata.

Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche assunti a tempo determinato.

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale.

I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti **superiore a 15**, la commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. **Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.**

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con **meno di 15** dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

**La commissione elettorale deve essere insediata entro il termine fissato e formalmente costituita entro il successivo termine indicato nel cronoprogramma.** La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 15 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno puntualmente indicato, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione elettorale. L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla certa data fissata - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne *immediata* comunicazione all'Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, **unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.**

Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale nei termini previsti dal calendario non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno

**Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.**

I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza **durante le ore di servizio**

### **Compiti della Commissione elettorale**

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E' compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, fermo rimanendo l'orario di

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

chiusura dell'ultimo giorno di votazione già fissato alle ore 14:00, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, *non può modificare le date di votazione e di scrutinio*, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno e ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.

2) Acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori.

3) Riceve le liste elettorali.

4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.

5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, *esclusivamente* alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi.

**Le liste dei candidati** devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo restando che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

- 7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale.
  - 8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
  - 9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
  - 10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
  - 11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio.
  - 12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.
  - 13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
- Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

**Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.**

### **Verbale elettorale finale e relativi adempimenti**

*Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in formato stampabile (allegato n. 7), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.*

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

**Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.**

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

**1** - la prima parte riguarda i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;

**2** - la seconda parte riguarda i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum).

Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché **non** riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto.

Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

**3** - la terza parte riguarda i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;

**4** - la quarta parte riguarda nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;

**5** – l'ultima parte del verbale è costituita dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e **non** il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della lista stessa);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione stessa.

La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione elettorale all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

**All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale, per il successivo inoltro all'Aran.**

Si sottolinea l'importanza che riveste l'invio all'Aran anche di copia della scheda predisposta per le votazioni in quanto dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni delle liste presentate e votate dai lavoratori.

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna.**

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

E' compito della commissione elettorale verificare che l'Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.

La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione.**

Come previsto dall'art. 16, comma terzo, dell'Accordo del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento elettorale - il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione (comma quarto del medesimo articolo).

Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

### **Quoziente necessario per la validità delle elezioni**

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori  $[(125:2)+1]$ ; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori  $[(126:2)+1]$ .

La commissione elettorale **autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio** (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) **solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.**

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve**, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **In questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, *l'intera procedura* è attivabile nei successivi 90 giorni.

### **Riparto e attribuzione dei seggi**

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente **TABELLA**:

- a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
- c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

In sintesi:

1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

**CALCOLO DEL QUORUM**: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

**LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.**

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

**Esempio n. 1:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

**Esempio n. 2:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo ***dopo*** avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. **Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.**

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

### **Compiti delle amministrazioni**

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle elezioni, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle stesse, e facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, **la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 4 ottobre 2007, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali, **che ne fanno richiesta**, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

## Vademecum procedure e tempistiche – Elezioni RSU 2022

Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la commissione elettorale, e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).

### **Comitato dei garanti**

Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall'amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

**Insedimento della RSU**

La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione degli eletti la RSU può, quindi, legittimamente operare.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

**Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale.**

La commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all'amministrazione per il suo successivo inoltro all'Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.